



UNIONE DEI COMUNI

"Antico Clanis"

Avella - Lauro - Marzano di Nola - Pago del Vallo di Lauro - Quindici

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI

" Antico Clanis "

Provincia di Avellino

così come modificato a seguito dell'atto n. 15 del 18 dicembre 2008.

Indice

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 1 bis	<i>Nuove adesioni</i>
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Obiettivi prioritari
Articolo 4	Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
Articolo 5	Sede, Stemma e gonfalone
Articolo 6	Durata
Articolo 7	Recesso

TITOLO II

COMPETENZE

Articolo 8	Oggetto
Articolo 9	Ulteriori trasferimenti di competenze

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Articolo 10	Organi
-------------	--------

Capo II

Consiglio dell'Unione

Articolo 11	Composizione del Consiglio
Articolo 12	Competenze
Articolo 13	Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 14	Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Capo III

Presidente e Giunta dell'Unione

Articolo 15	Elezione del Presidente
Articolo 16	Composizione e nomina della Giunta

Articolo 17	Il Presidente
Articolo 18	Il Vice Presidente
Articolo 19	La Giunta
Articolo 20	Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
Articolo 21	Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
Articolo 22	Normativa applicabile

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23	Principi generali
Articolo 24	Principi in materia di gestione del personale
Articolo 25	Principi di collaborazione
Articolo 26	Direzione dell'organizzazione
Articolo 27	Segretario dell'Unione

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 28	Principi della partecipazione
-------------	-------------------------------

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 29	Finanza e fiscalità dell'Unione
Articolo 30	Bilancio e programmazione finanziaria
Articolo 31	Ordinamento contabile e servizio finanziario
Articolo 32	Revisione economica e finanziaria
Articolo 33	Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme Transitorie

Articolo 34	Atti regolamentari
Articolo 35	Sede provvisoria
Articolo 36	Segretario provvisorio
Articolo 37	Fondo spese

Capo II

Norme Finali

Articolo 38	Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Articolo 39	Proposte di modifica dello Statuto
Articolo 40	Conferenza dei Sindaci
Articolo 41	Norma finale

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

Il presente statuto, approvato dai Consigli comunali di Avella, Lauro, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, tutti appartenenti alla Provincia di Avellino, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata "Antico Clanis".

L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

*All'unione dei Comuni possono aderire altri Comuni che ne facciano richiesta.**

Art. 1 bis

Nuove adesioni

Per l'adesione di nuovi Comuni e' necessario che venga presentata, da parte del Comune richiedente, formale istanza indirizzata al Consiglio dell'Unione.

Il Consiglio dell'Unione approva tale richiesta a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati e richiede al Consiglio Comunale aderente l'approvazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Unione con la maggioranza prevista per l'approvazione degli statuti comunali.

*Il Consiglio dell'Unione, ricevuta la delibera di approvazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo da parte del Comune aderente, autorizza il Presidente pro-tempore dell'Unione alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione**

Art. 2

Finalità

E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

L'Unione di Comuni "Antico Clanis", secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

L'Unione di Comuni "Antico Clanis", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.

L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Avellino, della Regione Campania, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

* modifiche apportate ottobre 2007

Art. 3 Obiettivi prioritari

Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

1. la tutela e lo sviluppo del patrimonio umano, storico, culturale e socio-economico dei territori dei Comuni e dell'area del Vallo di Lauro, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
2. la preservazione e la valorizzazione del territorio, quale principale attore dello sviluppo autonomo, duraturo ed autopropulsivo, attraverso sinergiche azioni di presidio e di monitoraggio continuo, collegate all'attività agricola;
3. la realizzazione di adeguati interventi e di infrastrutture integrate per facilitare l'insediamento delle imprese, comprese quelle agroalimentari, che ricorrono all'innovazione ed alla ricerca scientifica e tecnologica;
4. lo sviluppo della cultura dell'accoglienza e del turismo, attraverso una efficiente rete di comunicazioni materiali ed immateriali, nonché iniziative mirate di *marketing* dell'ambito territoriale, per la migliore conoscenza ed usufruibilità dei luoghi, delle tradizioni culturali locali, con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori compresi nell'Unione;
5. il recupero ed il potenziamento delle attività economiche locali, per lo sviluppo e l'occupazione dell'intero comprensorio, nel rispetto della dignità, della pari opportunità e dei diritti umani e per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
6. la condivisione di strategie, di dotazioni professionali e di risorse finanziarie finalizzate a soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, per la gestione associata delle funzioni e dei servizi dell'Unione dei Comuni del "Antico Clanis .";
7. l'elevazione della qualità della vita, attraverso le disponibilità di maggiori risorse economiche da reinvestire sul territorio, determinata dall'erogazione degli incentivi finanziari statali e regionali e dalle economie derivanti dalla gestione *associata* di funzioni e servizi;
8. la promozione di tutte le altre possibili iniziative di sviluppo da attuare nel citato *ambito territoriale*, con l'utilizzo dei finanziamenti, messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea (*Patti territoriali, programmi integrati di sviluppo socio-economico, di promozione e formazione scolastica, piano di trasporti intercomunali, progetti portanti di opere pubbliche per ambito territoriale, aree ecologicamente attrezzate, interventi strutturali diversi per la rottura degli equilibri di stagnazione delle aree depresse come l'ambito territoriale preconstituito, ecc.*);
9. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse, nonché ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
10. esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali; all'uopo l'Unione del "Antico Clanis" concorre insieme alla Regione Campania alla *programmazione partecipata* delle risorse finanziarie necessarie da localizzare sul territorio dei Comuni aderenti; l'Unione potrà richiedere alla Provincia in relazione alle competenze istituzionali di quest'ultima, gli interventi di *supporto* e di *coordinamento* opportuni ;
11. mantenere costanti e produttivi i rapporti con le Istituzioni locali e con le altre Unioni limitrofe, al fine di ricercare tutte le forme di collaborazione possibili, per la promozione e lo sviluppo del territorio interessato.

Art. 4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art 5

Sede, stemma e gonfalone

*La sede dell'Unione e' situata presso locali idonei, messi a disposizione dai Comuni di Avella, Lauro, Marzano di Nola e Pago del Vallo di Lauro.**

Gli Organi e gli Uffici, possono riunirsi ed essere situati, per esigenze diverse, anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione del "Antico Clanis".

L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6

Durata

L'Unione è costituita a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.7.

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Unione dovrà essere deliberata dalla maggioranza dei Comuni costituenti la stessa con atto Consiliare con le procedure e le maggioranze previste per le modifiche statutarie

Art. 7

Recesso

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi:

a) all'Unione che li gestisce anche per conto del Comune receduto, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

* modifiche apportate ottobre 2007

b) al Comune che vi subentra pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi.

In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b), e fermo restando i contratti o le convenzioni in corso.

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8 Oggetto

I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.

E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) - coordinamento nei settori della sicurezza, del lavoro e della protezione civile;
- 2) - polizia municipale
- 3) - trasporto locale e Scolastico;
- 4) - mensa scolastica;
- 5) - servizi cimiteriali;
- 6) - retribuzioni, formazione e aggiornamento del personale;
- 7) - contrattazione decentrata;
- 8) - rifiuti solidi urbani;
- 9) - sportello *unico* per le attività produttive, dell'edilizia e degli espropri;
- 10) - gestione dei servizi catastali previa istituzione del "*polo catastale*" all'interno dell'Unione;
- 11) - gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione;
- 12) - commercio;
- 13) - informatizzazione e servizio informativo-informatico territoriale dell'Unione;
- 14) - sportello *unico* del contribuente e gestione associata del contenzioso tributario;
- 15) - anagrafe;
- 16) - servizi culturali;
- 17) - servizi ambientali;
- 18) - servizio associato per la macellazione delle carni.
- 19) - servizio di direzione generale per i Comuni partecipanti
- 20) - ***servizio del Difensore Civico****

L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed al successivo art. 9 sono adottati dalle singole Giunte comunali.

* modifiche apportate dicembre 2008

Art. 9
Ulteriori trasferimenti di competenze

Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 del art.7.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

CAPO I
Organi dell'Unione

Art. 10
Organi

Sono organi dell'Unione, il Consiglio, il Presidente, la Giunta e la Conferenza dei Sindaci.

CAPO II
Consiglio dell'Unione

Art. 11
Composizione del Consiglio

Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti e dal numero complessivo dei Consiglieri comunali, come eletti dai rispettivi Consigli Comunali.

Ciascun Consiglio comunale nomina al proprio interno **i due (2)** membri di sua spettanza, di cui uno della minoranza.

Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 12
Competenze

Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto;

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sulla base del quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente.

Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge per atto costitutivo e per statuto gli sono attribuite.

*La funzioni di Presidente dell'Unione dei Comuni possono essere svolte da un Sindaco o suo delegato. **

Art. 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.

I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.

Art. 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Capo III

Il Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 15

Durata in carica del Presidente

La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore o da chi legalmente lo sostituisce.

La durata dell'incarico è di sei mesi massimo, decorrente dalla data del verbale della citata prima seduta, utile, salvo l'anticipazione dello stesso per qualsiasi causa.

* modifiche apportate ottobre 2007

Dopo il periodo predetto, l'incarico di Presidente dell'Unione, spetta di diritto "a rotazione" agli altri Sindaci in carica, secondo il seguente ordine:

Nel caso di scioglimento anticipato dal Consiglio Comunale di uno dei Comuni aderenti, cui spettava di diritto la Presidenza della Unione, ai sensi del precedente art. 1, secondo comma, le funzioni ed i poteri del Presidente dell'Unione, saranno assolti, per il periodo previsto, massimo dei sei mesi, comprensivo dell'eventuale precedente incarico svolto dal Sindaco decaduto, dal Commissario Prefettizio; in tal caso i due rappresentanti eletti precedentemente dal Consiglio comunale, resteranno in carica fino alla designazione dei sostituti, da parte del Consiglio Comunale neo eletto.

Allo scadere del periodo stabilito dei sei mesi, di cui al secondo del presente articolo, il potere di presiedere gli Organi del Consiglio o della Giunta dell'Unione, quantunque già convocate passano di diritto al successivo Presidente, nell'ordine prestabilito all'art. 15 comma due.

Art. 16

Composizione e nomina della Giunta

La Giunta è composta di diritto, oltre che dal Presidente di turno, dai restanti Sindaci in carica presso i rispettivi Comuni aderenti o, nei casi previsti, dal Commissario Prefettizio designato.

Il Sindaco p.t. del Comune facente parte dell'Unione, può delegare un componente della Giunta o del Consiglio Comunale, le funzioni di Assessore nella Giunta dell'Unione; in tal caso la Giunta dell'Unione ne prende atto nella prima seduta utile.

Il Presidente dell'Unione dà comunicazione delle nomine al Consiglio, nelle prime seduta utile.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza degli indirizzi generali e settoriali, le strategie di attuazioni ed i loro risultati.

Art. 18

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti della Giunta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 19

La Giunta

La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli Indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento dell'Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art. 20

Dimissioni e revoca della carica di Assessore

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 21

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio.

Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.

Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 22

Normativa applicabile

Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla normativa per gli Enti locali.

Titolo IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23

Principi generali

L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25.

Art. 24

Principi in materia di gestione del personale

L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 25

Principi di collaborazione

L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 26

Direzione dell'organizzazione

Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinata la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore dell'Unione al Segretario dell'Unione, solo qualora questi abbia almeno la qualifica di Segretario Generale e risulti regolarmente iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 27

Segretario Generale e Direttore dell'Unione

*Il Segretario dell'Unione e' nominato dal Presidente, sentita la Giunta dell'Unione e scelto tra i Segretari Comunali iscritti nell'Albo dell'Agenzia dei Segretari della Campania, nella fascia professionale corrispondente all'entità demografica dell'Unione.**

Il Segretario nominato qualora rivesta la carica di Dirigente può avvalersi dell'istituto della delega delle funzioni e può pertanto conferire parte o tutte le funzioni di Segretario dell'Unione ad uno o più Vice Segretari da scegliere tra i funzionari in servizio, anche in regime di convenzione, presso i Comuni dell'Unione e che abbiano i titoli per poter ricoprire l'incarico

* modifiche apportate ottobre 2007

Il Segretario dell'Unione quale organo burocratico di vertice è svincolato dalla figura del Presidente la cui carica viene attribuita con criterio rotazionale, per cui al fine di assicurare la corretta funzionalità efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ,dura in carica per un periodo di almeno quattro anni dalla data di nomina, salvo rinnovo o, revoca motivata che deve essere effettuato con le procedure di legge, con l'instaurazione di contraddittorio.

Nel caso in cui sia nominato fra uno dei Segretari comunali che prestano a qualunque titolo servizio in uno dei Comuni che aderiscono all'Unione, verra' stipulata con il Comune o con il soggetto giuridico da cui il Segretario Comunale è stato nominato, apposita convenzione almeno quadriennale ove si stabilisce il trattamento giuridico ed economico.

Il Segretario dell'Unione, per tutta la durata dell'incarico, potrà esercitare le funzioni di Direttore Generale **presso tutti o uno o anche piu' Comuni dell'Unione previo accordo unanime di tutti i Sindaco dell'Unione**, senza ulteriore aggravio a carico degli En

ti, con apposita convenzione da stipularsi con il Comune o con il soggetto giuridico da cui dipende il Segretario Generale saranno stabile le modalita' di espletamento dell'incarico e le risorse umane, materiali ed economiche assegnate.

Al Segretario dell'Unione sono conferite , con provvedimento del Presidente dell'Unione o del Sindaco che presiede la prima adunanza dell'Unione medesima, le funzioni di Direttore dell'Unione , ove tale incarico non sia stato conferito all'esterno.

Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28 Principi della partecipazione

L'Unione di Comuni del "Antico Clanis" garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge dell'atto costitutivo , dallo Statuto e dal regolamento.

L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività; le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Titolo VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29 Finanza e fiscalità dell'Unione

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Il Presidente dell'Unione ha cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 30
Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

Il bilancio é corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 31
Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32
Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 33
Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
Norme Transitorie

Art. 34
Atti regolamentari

Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 35
Sede provvisoria

Fino al reperimento di una sede idonea, la sede dell'Unione può essere collocata in uno dei Comuni partecipanti.

Art. 36

Segretario provvisorio

Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario Generale che presta servizio nel Comune di maggiore dimensione demografica che partecipa all'Unione. Lo stesso viene incaricato in apertura di seduta, dal Sindaco che la presiede.

Art. 37
Fondo Spese

Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno 2003; Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

CAPO II
Norme Finali

Art. 38

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art. 39

Proposte di modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 40

Conferenza dei Sindaci

E' costituita la Conferenza dei Sindaci che si riunisce di norma ogni due mesi.

La Conferenza dei Sindaci è organo consultivo politico dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza.

Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività; ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze.

Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

Art. 41
Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.